



Comune di San Canzian d'Isonzo

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONI DI PATROCINI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

ART. 1 – Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

ART. 2 – Soggetti competenti alla concessione di patrocini ed ambiti applicativi

ART. 3 – Soggetti beneficiari dei patrocini

ART. 4 – Concessione di patrocini in casi particolari

ART. 5 – Limitazioni all'ambito di applicazione, esclusioni e responsabilità

ART. 6 – Procedura per la concessione di patrocini

ART. 7 – Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

ART. 8 – Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma del Comune

ART. 9 – Patrocinio associato a forme di sostegno economico

ART. 10 – Disposizioni finali

ART. 1 – Oggetto del regolamento, finalità e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

4. Ai fini del presente regolamento si intende per “*patrocinio*” il sostegno, con associazione di immagine, a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione stessa.

5. La concessione del “patrocinio” è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

ART. 2 – Soggetti competenti alla concessione di patrocini ed ambiti applicativi

1. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è adottato dal Sindaco, previa acquisizione dell'atto scritto con il quale l'Assessore competente per materia ha espresso il proprio parere. Il parere negativo deve essere motivato. Qualora l'Assessore intenda astenersi dall'esprimere il parere di sua competenza in quanto, per qualunque motivo, ritenga opportuno che la questione si esamina collegialmente dalla Giunta, il parere sarà reso mediante decisione giuntale.

2. La concessione del patrocinio viene valutata sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);

c) significatività dell'associazione tra immagine dell'Amministrazione Comunale e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

3. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate nell'ambito delle seguenti tipologie di intervento:

a) ambito socio sanitario, dei diritti civili ed umani;

b) ambito volontaristico costituite ai fini di solidarietà sociale ai sensi della L. 266/91;

c) ambito culturale, scientifico, artistico, turistico, ricreativo, educativo e formativo o comunque relativo alle tradizioni locali;

d) ambito per la salvaguardia e tutela dell'ambiente;

e) ambito sportivo;

f) ambito economico e delle attività produttive.

4. Il patrocinio non può essere concesso in ogni caso in relazione ad attività generali.

ART. 3 – Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:

- a) Associazioni, comitati e fondazioni, senza fini di lucro, operanti sul territorio oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale;
- b) Altri organismi no profit;
- c) Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Per iniziative richieste da Enti od Associazioni esterne al territorio comunale o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando esse abbiano rilevanza per il Comune di San Canzian d'Isonzo o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, le arti e tradizioni.

3. Possono essere potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ART. 4 – Concessione di patrocini in casi particolari

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 2 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano casi eccezionali.

2. Il provvedimento di concessione di patrocinio nei casi previsti dal precedente co. 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 5 - Limitazioni all'ambito di applicazioni, esclusioni e responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere strettamente politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o di impresa, fatte salve le eccezioni previste dal comma 1, art. 4;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo per il richiedente strumento per sponsorizzare attività o iniziative ed il soggetto richiedente rimane l'unico responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa/evento/manifestazione, anche se patrocinata. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra l'organizzatore ed i terzi.

ART. 6 - Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione presentano un'istanza con almeno 20 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto avente titolo all'interno del soggetto richiedente, è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) data, natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b) esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- c) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- d) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;

e) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell'iniziativa, con eventuale allegato della bozza del manifesto o depliant;

f) dichiarazione dell'organizzatore di aver richiesto tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni, previste per legge.

3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio, comunicandone l'esito al richiedente. Il parere negativo deve essere motivato.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione alla manifestazione patrocinata, qualora la stessa preveda una compartecipazione dell'Amministrazione comunale, correlata a fini istituzionali.

5. La giunta comunale si riserva di adottare alcune richieste di patrocinio con proprio atto qualora si valuti che il soggetto richiedente richiede anche altre forme di supporto da parte dell'amministrazione comunale.

ART. 7 – Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma del comune

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare senza autorizzazione formale il nome ed il simbolo del Comune di San Canzian d'Isonzo.

2. Il Comune può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione Comunale.

3. L'inosservanza è punita con la sanzione pecuniaria da € 200,00.- a € 2.000,00.-

4. Spetta alla Polizia locale esercitare le funzioni di vigilanza nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni e ogni altra operazione tecnica quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni stesse.

ART. 8 – Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi e sovvenzioni o tecnico-organizzativo, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica organizzativa, né di natura economico-finanziaria né di natura assicurativa.

ART. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020.